

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive) applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei Final Terms in lingua inglese; esso è messo a disposizione da UniCredit S.p.A. al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti, e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto di Base come integrato.

Condizioni Definitive

Datate 13 ottobre 2026

UniCredit S.p.A.

Legal Entity Identifier (LEI): 549300TRUW02CD2G5692

Offerta di

PostePremium Cedola Plus II collocamento 2032

ISIN IT0005734329

(i "Titoli")

relativa al

Prospetto di Base per l'emissione di Titoli con Sottostante Singolo e Multi Sottostante (con protezione (parziale) del capitale) datato 27 maggio 2026

ai sensi del

Programma di Emissione di UniCredit S.p.A.

Le presenti condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") sono state predisposte ai fini dell'Articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129, nella versione in vigore alla data del Prospetto di Base, (il "**Regolamento Prospetto**" e "**PR**"). Al fine di ottenere l'informativa completa, le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento pubblicato ai sensi dell'Articolo 23 del PR (i "**Supplementi**") di volta in volta).

Il Prospetto di Base di UniCredit S.p.A. per l'emissione di Titoli con Sottostante Singolo e Multi Sottostante (con protezione (parziale) del capitale) datato 27 maggio 2026 (il "**Prospetto di Base**") è composto dalla Nota Informativa sui Titoli di UniCredit S.p.A. per l'emissione di Titoli con Sottostante Singolo e Multi Sottostante (con protezione (parziale) del capitale) datata 27 maggio 2026 (la "**Nota Informativa sui Titoli**") e dal Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. datato 27 maggio 2026 (il "**Documento di Registrazione**").

La Nota Informativa sui Titoli, il Documento di Registrazione, eventuali Supplementi e le presenti Condizioni Definitive, nonché una copia aggiuntiva della nota di sintesi della singola emissione, sono pubblicati ai sensi dell'Articolo 21 del PR sul sito www.investimenti.unicredit.it (per gli investitori in Italia) (unitamente ai relativi dettagli del prodotto, che saranno disponibili digitando il WKN o l'ISIN nella funzione di ricerca). L'Emittente potrà sostituire tale/i sito/i web con uno o più siti successivi, che saranno pubblicati mediante avviso ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali.

Una nota di sintesi specifica dell'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

La validità del Prospetto di Base sopra menzionato, ai sensi del quale sono offerti i Titoli descritti nelle presenti Condizioni Definitive, termina il 27 maggio 2027. Da tale data, le presenti Condizioni Definitive dovranno essere lette congiuntamente all'ultimo prospetto di base dell'Emittente per l'emissione di Titoli con Sottostante Singolo e Multi Sottostante (con protezione (parziale) del capitale) che segue il Prospetto di Base. L'ultimo prospetto di base dell'Emittente per l'emissione di Titoli con Sottostante Singolo e Multi Sottostante (con

protezione (parziale) del capitale) sarà pubblicato sul sito www.investimenti.unicredit.it (per gli investitori in Italia).

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia di Prodotto:

Titoli Protection Performance con Multi-Sottostante con Cap (Tipo di Prodotto 14) (Titoli Non-Quanto)

Interessi:

Tasso di Interesse Fisso

Offerta e Vendita dei Titoli:

Informazioni sull'offerta:

I Titoli sono offerti a partire dal 13 ottobre 2026 nell'ambito di un Periodo di Sottoscrizione.

L'offerta pubblica può essere terminata o ritirata dall'Emittente in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione.

L'efficacia dell'offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione alla negoziazione da parte del MOT prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna a richiedere l'Ammissione alla Negoziazione sul MOT in tempo utile per l'adozione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.

UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la propria Succursale di Milano, è l'intermediario responsabile del collocamento dei Titoli ('Responsabile del Collocamento'), come definito dall'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato).

Il Distributore è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

Informazioni sul Periodo di Sottoscrizione:

Periodo di Sottoscrizione: dal 13 ottobre 2026 al 10 novembre 2026 – salvo chiusura anticipata e senza preavviso – e sarà soddisfatto entro i limiti del numero massimo di Titoli offerti (il "**Periodo di Offerta**").

Importo minimo di sottoscrizione: 10 Titoli (con un Valore Nominale pari a EUR 1.000).

Data di Emissione dei Titoli:

Data di Emissione: 18 novembre 2026

Volume di Emissione dei Titoli:

Volume di Emissione della Serie: Il Volume di Emissione della Serie offerta ai sensi delle e descritta nelle presenti Condizioni Definitive è indicato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

Volume di Emissione della Tranche: Il Volume di Emissione della Tranche offerta ai sensi delle e descritta nelle presenti Condizioni Definitive è indicato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

Potenziali investitori, Paesi di offerta:

I Titoli saranno offerti a investitori qualificati, investitori *retail* e/o investitori istituzionali mediante un'Offerta Pubblica tramite intermediari finanziari.

Un'Offerta Pubblica sarà effettuata in Italia.

Consegna:

Consegna contro pagamento

Altre informazioni relative all'offerta e alla vendita dei Titoli:

Il numero di Titoli offerti può essere ridotto o aumentato dall'Emittente in qualsiasi momento e non consente alcuna conclusione circa l'entità dei Titoli effettivamente emessi e, pertanto, sulla liquidità di un potenziale mercato secondario.

Non è previsto alcun metodo specifico di assegnazione. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte dal competente ufficio in ordine cronologico ed entro i limiti dell'importo disponibile.

Modalità e data in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici: l'Emittente comunicherà i risultati dell'Offerta, entro 5 giorni lavorativi dalla fine del Periodo di Offerta, mediante un avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente.

La più piccola unità trasferibile è 1 Titolo (con un Valore Nominale pari a EUR 1.000).

La più piccola unità negoziabile è 1 Titolo (con un Valore Nominale pari a EUR 1.000).

I Titoli saranno offerti esclusivamente ai titolari di un conto corrente e di un libretto di risparmio postale nominativo presso il Distributore. Inoltre, l'Offerta è riservata esclusivamente ai clienti che hanno sottoscritto il servizio Premium del Distributore.

Ai richiedenti privi di un rapporto di clientela con il Distributore presso cui viene depositato il modulo di adesione può essere richiesta l'apertura di un conto corrente bancario, di un libretto di risparmio postale nominativo e l'apertura di un deposito titoli pari al controvalore dei Titoli richiesti, calcolato sulla base del Prezzo di Emissione dei Titoli.

Procedura per comunicare agli aderenti l'importo loro assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione: i richiedenti saranno informati direttamente dal Distributore dell'esito positivo della loro richiesta e dell'importo assegnato.

Le richieste di sottoscrizione saranno accolte fino al raggiungimento dell'Ammontare Nominale Complessivo, come eventualmente aumentato durante il Periodo di Offerta. Qualora le richieste superino l'Ammontare Nominale Complessivo, come eventualmente aumentato, durante il Periodo di Offerta, l'Emittente, d'intesa con il Distributore, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta.

L'Emittente e il Distributore informeranno tempestivamente il pubblico della chiusura anticipata mediante un avviso da pubblicarsi sui siti web www.investimenti.unicredit.it e www.poste.it.

La negoziazione dei Titoli può iniziare dalla Data di Emissione.

Utilizzo dei Proventi e Motivazioni dell'Offerta:

I proventi netti derivanti dall'emissione dei Titoli da parte dell'Emittente saranno utilizzati per le proprie finalità aziendali generali, ossia per la realizzazione di profitti e/o la copertura di determinati rischi.

Prezzo di Emissione dei Titoli, costi:

Prezzo di Emissione dei Titoli, formazione del prezzo:

Prezzo di Emissione: EUR 1.000,00 per Titolo

Commissione di vendita (Selling concession):

Non applicabile

Altre commissioni, costi e spese:

I costi iniziali specifici del prodotto compresi nel Prezzo di Emissione ammontano a EUR 32,50 per Titolo

Ammissione alla Negoziazione e quotazione:

Ammissione alla Negoziazione:

E' previsto che venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli entro tre mesi dalla Data di Emissione, presso il seguente mercato regolamentato:

Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**MOT**").

Ammissione alla Quotazione:

E' previsto che venga presentata domanda di ammissione alla quotazione dei Titoli presso la seguente borsa valori, mercati e sedi di negoziazione:

- MOT

E' previsto che la quotazione dei Titoli avrà luogo il 18 novembre 2026.

UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la propria Succursale di Milano, (lo "**Specialist**") si impegna a fornire liquidità in conformità alle regole di *market making* del MOT, dove si prevede che i Titoli saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialist sono disciplinati dalle regole di Borsa Italiana S.p.A. Inoltre, lo Specialist si impegna ad applicare, su base di massimo impegno in condizioni normali di mercato, uno *spread* tra le quotazioni denaro e lettera in un intervallo dell'1%.

Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base:

L'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base, di eventuali Supplementi e delle relative Condizioni Definitive per la successiva rivendita o collocamento finale dei Titoli da parte di tutti gli intermediari finanziari (c.d. consenso generale).

Periodo di Offerta:

Il consenso è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

Paesi di Offerta:

Il consenso generale per la successiva rivendita o collocamento finale dei Titoli da parte degli intermediari finanziari è concesso in relazione all'Italia.

Condizioni del consenso:

Il consenso dell'Emittente è subordinato alle seguenti condizioni:

- (i) Ciascun intermediario finanziario che utilizza il Prospetto di Base, eventuali Supplementi e le relative Condizioni Definitive deve assicurarsi di osservare tutte le leggi applicabili e di rispettare le Restrizioni alla Vendita e i termini e le condizioni dell'offerta.
- (ii) Il consenso non è stato revocato dall'Emittente.

Inoltre, il consenso dell'Emittente è subordinato alla condizione che l'intermediario finanziario che utilizza il Prospetto di Base, eventuali Supplementi e le relative Condizioni Definitive si impegni nei confronti dei propri clienti a una distribuzione responsabile dei Titoli. Tale impegno viene assunto mediante la pubblicazione, da parte dell'intermediario finanziario sul proprio sito web, di una dichiarazione secondo cui il Prospetto di Base è utilizzato con il consenso dell'Emittente e nel rispetto delle condizioni previste da tale consenso.

Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'Emissione/Offerta:

Il Distributore e le sue affiliate possono essere clienti o debitori dell'Emittente e delle sue affiliate. Inoltre, tale Distributore o le sue affiliate possono aver intrattenuto, e potranno in futuro intrattenere, rapporti di investment banking e/o commercial banking con, e possono prestare servizi per, l'Emittente o le sue affiliate nell'ordinario corso dell'attività.

L'Emittente e UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la propria Succursale di Milano, presentano un conflitto di interessi con riferimento ai Titoli, in quanto appartenenti al Gruppo UniCredit.

UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la propria Succursale di Milano, è l'Agente di Calcolo dei Titoli.

UniCredit S.p.A. è l'Agente Principale per il Pagamento dei Titoli.

UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la propria Succursale di Milano, è l'*arranger* dei Titoli.

Con riferimento alla negoziazione dei Titoli, UniCredit Bank GmbH, che agisce tramite la propria Succursale di Milano, presenta un conflitto di interessi in quanto ricopre anche il ruolo di Specialist su Borsa Italiana - MOT.

Il Distributore riceve dall'Emittente una commissione di collocamento implicita compresa nel Prezzo di Emissione fino al 3,00% del Prezzo di Emissione.

Fatto salvo quanto sopra menzionato, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'emissione dei Titoli ha un interesse rilevante rispetto all'offerta, inclusi interessi in conflitto.

Informazioni aggiuntive:

Non applicabile

Collocamento e Sottoscrizione a Fermo:

Non applicabile.

SEZIONE B – CONDIZIONI

PARTE A - CONDIZIONI GENERALI DEI TITOLI

(le "Condizioni Generali")

§ 1

Forma, Scritturazione Contabile, Sistema di Compensazione

- (1) *Forma:* La presente tranche (la "**Tranche**") di titoli (i "**Titoli**") di UniCredit S.p.A. (l'"**Emittente**") sarà emessa come titoli in forma dematerializzata nominativa ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, nella Valuta Specificata, con un taglio pari al Valore Nominale.
- (2) *Scritturazione Contabile:* I Titoli sono registrati nei libri del Sistema di Compensazione, in conformità al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il "**Testo Unico della Finanza**"), e alle norme che disciplinano gli organismi di deposito centrale, i servizi di liquidazione, i sistemi di garanzia e le relative società di gestione, emanate dalla Banca d'Italia e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il 22 febbraio 2008, come modificate. Non sarà emesso alcun documento fisico rappresentativo dei Titoli, fermo restando il diritto del Titolare di ottenere il rilascio della certificazione ai sensi degli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett. b), del Testo Unico della Finanza. Il trasferimento dei Titoli avviene mediante registrazione sui relativi conti aperti presso il Sistema di Compensazione da parte di qualsiasi intermediario aderente, direttamente o indirettamente, al Sistema di Compensazione (gli "**Intermediari Aderenti**"). Di conseguenza, il rispettivo Titolare che di volta in volta risulti titolare del conto detenuto presso un Intermediario Aderente sarà considerato il legittimo proprietario dei Titoli e sarà autorizzato ad esercitare tutti i diritti ad essi relativi, in conformità ai presenti Termini e Condizioni e alle disposizioni di legge applicabili.

§ 2

Agente Principale per il Pagamento, Agente per il Pagamento, Agente di Calcolo

- (1) *Agenti per il Pagamento:* L'"**Agente Principale per il Pagamento**" è UniCredit S.p.A., Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A - 20154 Milano, Italia. L'Emittente potrà nominare ulteriori agenti per il pagamento (gli "**Agenti per il Pagamento**") e revocarne la nomina. La nomina e la revoca saranno pubblicate ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali.
- (2) *Agente di Calcolo:* L'"**Agente di Calcolo**" è UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 20154 Milano.
- (3) *Trasferimento delle funzioni:* Qualora si verifichi un evento che comporti l'impossibilità per l'Agente Principale per il Pagamento o per l'Agente di Calcolo di continuare a svolgere la propria funzione, l'Emittente è tenuto a nominare un'altra banca di livello internazionale quale Agente Principale per il Pagamento o un'altra persona o istituzione dotata delle competenze necessarie quale Agente di Calcolo. Tale trasferimento delle funzioni dell'Agente Principale per il Pagamento o dell'Agente di Calcolo sarà notificato dall'Emittente senza indebito ritardo ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali.
- (4) *Agenti dell'Emittente:* In relazione ai Titoli, l'Agente Principale per il Pagamento, gli Agenti per il Pagamento e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente per conto dell'Emittente e non assumono alcun obbligo nei confronti, né instaurano alcun rapporto di mandato o fiduciario con, alcuno dei Titolari. Ai fini di evitare dubbi, l'articolo 1395 del Codice Civile ("**CC**") non si applica agli atti compiuti dall'Agente Principale per il Pagamento.

§ 3

Imposte

Assenza di maggiorazione (no gross up): I pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati solo previa deduzione e ritenuta delle imposte attuali o future, nella misura in cui tale deduzione o ritenuta sia richiesta dalla legge. A tale riguardo, il termine "**Imposte**" include le imposte, i tributi o gli oneri governativi, indipendentemente dalla loro natura, imposti, applicati o riscossi ai sensi di qualsiasi ordinamento giuridico applicabile o in qualsiasi paese che rivendichi la giurisdizione fiscale, da o per conto di qualsiasi suddivisione politica o ente governativo ivi autorizzato a riscuotere Imposte, inclusa una ritenuta alla fonte ai sensi della Section 871(m) dell'United States Internal Revenue Code del 1986 (la "**Ritenuta 871(m)**").

L'Emittente avrà in ogni caso il diritto di tenere conto della Ritenuta 871(m) applicando l'aliquota fiscale massima come aliquota forfettaria (maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto, se applicabile). In nessun caso l'Emittente è tenuto a corrispondere alcun indennizzo in relazione a imposte dedotte o trattenute.

L'Emittente comunicherà alle competenti autorità governative le imposte dedotte e trattenute, salvo che tali obblighi siano imposti ad altro soggetto coinvolto, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali previsti dalle rispettive norme fiscali applicabili.

§ 4

Status

- (1) Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente, di pari grado (fatte salve le obbligazioni privilegiate ai sensi di qualsiasi legge applicabile) rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite (diverse dalle obbligazioni di volta in volta subordinate alle obbligazioni senior (incluse le obbligazioni senior non privilegiate e ogni ulteriore obbligazione che la legge consenta sia subordinata alle obbligazioni senior successivamente alla Data di Emissione), ove presenti) dell'Emittente, presenti e future, e, nel caso delle obbligazioni senior, di pari grado e proporzionalmente tra loro senza alcuna preferenza.
- (2) I proprietari dei Titoli rinunciano incondizionatamente e irrevocabilmente a qualsiasi diritto di compensazione, *netting*, domanda riconvenzionale, riduzione o altro rimedio analogo che potrebbero altrimenti avere ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione o altrimenti in relazione a tali Titoli.
- (3) I crediti derivanti dai Titoli non sono né garantiti, né assistiti da una garanzia o altro accordo che ne migliori il grado di priorità.
- (4) I proprietari dei Titoli non hanno diritto di accelerare i pagamenti dovuti ai sensi dei Titoli, salvo in caso di insolvenza o liquidazione (*Liquidazione Coatta Amministrativa*, come definita nel Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato) dell'Emittente, ai sensi di tutte le leggi e normative pertinenti, come di volta in volta modificate, che sono e saranno ad esso applicabili. Per evitare dubbi, le procedure di risoluzione o le moratorie imposte da un'autorità di risoluzione nei confronti dell'Emittente non costituiscono un evento di inadempimento dei Titoli a nessun fine e non danno diritto ad accelerare i pagamenti dovuti ai sensi dei Titoli.
- (5) Non sussiste alcun vincolo di *negative pledge* in relazione ai Titoli.

§ 5

Sostituzione dell'Emittente

- (1) L'Emittente può, senza il consenso dei Titolari, qualora non si sia verificato alcun inadempimento nel pagamento di capitale o interessi su alcuno dei Titoli, sostituire in qualsiasi momento sé stesso con una qualsiasi Affiliata dell'Emittente quale debitore principale in relazione a tutte le obbligazioni dell'Emittente derivanti dai Titoli (il "**Nuovo Emittente**"), a condizione che:
 - (a) il Nuovo Emittente assuma tutte le obbligazioni dell'Emittente relative ai Titoli;
 - (b) l'Emittente e il Nuovo Emittente abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni e soddisfatto tutte le altre condizioni necessarie per garantire che i Titoli costituiscano obbligazioni legali, valide e vincolanti del Nuovo Emittente;
 - (c) l'Emittente e il Nuovo Emittente possano trasferire all'Agente Principale per il Pagamento, nella valuta richiesta ai sensi dei presenti Termini e Condizioni e senza essere tenuti a dedurre o trattenere imposte o altri oneri di qualsiasi natura imposti dal paese in cui il Nuovo Emittente o l'Emittente ha il proprio domicilio o la propria residenza fiscale, tutti gli importi necessari per l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dai Titoli;
 - (d) il Nuovo Emittente si sia impegnato a manlevare e tenere indenne ciascun Titolare da qualsiasi imposta, tributo o altro onere governativo imposto a tale Titolare in relazione a tale sostituzione;
 - (e) l'Emittente garantisca in modo irrevocabile e incondizionato il corretto pagamento degli importi dovuti ai sensi dei presenti Termini e Condizioni.

Ai fini del presente § 5 (1), per "**Affiliata**" si intende una società che controlla, è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con, l'Emittente, fermo restando che il termine "controllata" ha il significato attribuitogli dall'articolo 93 del Testo Unico della Finanza, e i termini "controllante" e "comune controllo" devono essere interpretati di conseguenza.

- (2) *Avviso:* Tale sostituzione sarà notificata in conformità al § 6 delle Condizioni Generali.

- (3) *Riferimenti*: In caso di tale sostituzione, qualsiasi riferimento, nei presenti Termini e Condizioni, all'Emittente si intenderà riferito al Nuovo Emittente. Inoltre, qualsiasi riferimento al paese in cui l'Emittente ha il proprio domicilio o la propria residenza ai fini fiscali si intenderà riferito al paese di domicilio o residenza ai fini fiscali del Nuovo Emittente.

§ 6

Avvisi

- (1) Nella misura in cui i presenti Termini e Condizioni prevedano un avviso ai sensi del presente § 6, tali avvisi saranno pubblicati sul Sito Web per gli Avvisi (o su altro sito web comunicato dall'Emittente con un preavviso di almeno sei settimane in conformità alle presenti disposizioni) e diverranno efficaci nei confronti dei Titolari con tale pubblicazione, salvo che l'avviso preveda una data di efficacia successiva o che tale data successiva sia altrimenti richiesta dalla legge applicabile. Qualora e nella misura in cui disposizioni vincolanti di legge vigente o disposizioni di borsa prevedano altre forme di pubblicazione, tali pubblicazioni dovranno essere effettuate in aggiunta e secondo quanto previsto.

Ulteriori pubblicazioni relative ai Titoli sono effettuate sul Sito Web dell'Emittente (o su qualsiasi sito web successivo, comunicato dall'Emittente in conformità al paragrafo precedente).

- (2) Inoltre, l'Emittente può inviare tutti gli avvisi relativi ai Titoli al Sistema di Compensazione affinché quest'ultimo li comunichi ai Titolari. Tale avviso si intenderà notificato ai Titolari il settimo Giorno Bancario successivo al giorno in cui l'avviso è stato inviato al Sistema di Compensazione.

Qualsiasi avviso pubblicato sul Sito Web per gli Avvisi, divenuto efficace, prevarrà sull'avviso inviato tramite il Sistema di Compensazione.

§ 7

Emissione di Titoli aggiuntivi, Riacquisto

- (1) *Emissione di Titoli aggiuntivi*: L'Emittente si riserva il diritto, di volta in volta, senza il consenso dei Titolari, di emettere Titoli aggiuntivi con termini e condizioni identici (ad eccezione della data di emissione e del prezzo di emissione), affinché gli stessi siano consolidati e formino un'unica serie (la "**Serie**") con la presente Tranche. Il termine "Titoli", in caso di tale aumento, comprenderà anche tutti i Titoli aggiuntivi emessi.
- (2) *Riacquisto*: L'Emittente avrà il diritto, in qualsiasi momento, di acquistare Titoli sul mercato o altrimenti e a qualsiasi prezzo. I Titoli riacquistati dall'Emittente potranno, a discrezione dell'Emittente, essere detenuti, rivenduti o trasferiti all'Agente Principale per il Pagamento per la cancellazione.

§ 8

(volutamente omissis)

§ 9

Invalidità Parziale, Correzioni, Modifiche

- (1) *Invalidità*: Qualora una disposizione dei presenti Termini e Condizioni sia o divenga invalida o inefficace, in tutto o in parte, le restanti disposizioni non ne risulteranno pregiudicate. Qualsiasi lacuna derivante dall'invalidità o dall'inefficacia dei presenti Termini e Condizioni dovrà essere colmata con una disposizione corrispondente al significato e alle finalità dei presenti Termini e Condizioni e conforme all'interesse delle parti.
- (2) *Errori di battitura e di calcolo, imprecisioni e incongruenze*: L'Emittente può modificare i presenti Termini e Condizioni senza dover ottenere il previo consenso dei Titolari, a condizione che tali modifiche (i) non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Titolari e (ii) siano finalizzate a correggere un errore manifesto o evidente, oppure a rimuovere imprecisioni o incongruenze dal testo. Qualsiasi avviso ai Titolari relativo alle modifiche di cui alla frase precedente sarà effettuato in conformità al § 6 delle Condizioni Generali.
- (3) *Modifica dei Termini e delle Condizioni dei Titoli*: Qualora in qualsiasi momento si verifichi un Evento di Disqualificazione MREL, e/o al fine di garantire o mantenere l'efficacia e l'esecutività del § 11 delle Condizioni Generali, l'Emittente può, senza alcun consenso o approvazione dei Titolari, modificare in qualsiasi momento i presenti Termini e Condizioni in modo tale che i Titoli rimangano, ovvero, a seconda dei casi, divengano, Titoli Qualificati (la "**Modifica**"). Tuttavia, la Modifica non potrà di per sé dare origine ad alcun diritto dell'Emittente di rimborsare i Titoli modificati. L'Emittente comunicherà la Modifica mediante avviso

ai Titolari e all'Agente per il Pagamento con un preavviso non inferiore a 30 né superiore a 60 giorni, in conformità al § 6 delle Condizioni Generali (l'"**Avviso di Modifica**"). L'Avviso di Modifica sarà irrevocabile e dovrà includere i dettagli relativi all'entità della Modifica e alla data della sua entrata in vigore.

Per "**Titoli Qualificati**" si intendono i titoli emessi dall'Emittente che:

- (a) fatta eccezione per quanto riguarda l'efficacia e l'esecutività ai sensi del § 11 delle Condizioni Generali, presentino termini non sostanzialmente meno favorevoli per i Titolari (come ragionevolmente determinato dall'Emittente) rispetto ai termini dei Titoli, e inoltre (A) contengano termini che, al momento considerato, rendano tali titoli idonei a concorrere al soddisfacimento dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili dell'Emittente e/o del Gruppo UniCredit (a seconda dei casi) ai sensi dei Requisiti MREL allora applicabili; (B) includano un grado di priorità almeno equivalente a quello dei Titoli; (C) abbiano gli stessi diritti di pagamento dei Titoli; (D) conservino eventuali diritti esistenti dei Titolari derivanti dai Titoli relativi a qualsiasi importo maturato ma non pagato per il periodo dalla (inclusa) data di pagamento immediatamente precedente la data di efficacia della Modifica fino alla data in cui la Modifica entra in vigore; e (E) siano assegnati (o mantengano) gli stessi o superiori rating creditizi assegnati ai Titoli immediatamente prima di tale Modifica, salvo che qualsiasi effetto negativo sul grado di priorità, sul rating o sui diritti derivanti dai Titoli, di cui ai punti da (B) a (E), sia esclusivamente attribuibile all'efficacia e all'esecutività del § 11 delle Condizioni Generali; e
 - (b) siano quotati su un mercato regolamentato riconosciuto qualora i Titoli fossero quotati immediatamente prima di tale Modifica.
- (4) Ai fini di evitare dubbi, qualsiasi Modifica ai sensi del § 9 (3) delle Condizioni Generali è subordinata al rispetto, da parte dell'Emittente, di qualsiasi condizione prescritta dai Requisiti MREL al momento rilevante, inclusa, se applicabile, la condizione che l'Emittente abbia ottenuto la previa autorizzazione della Rilevante Autorità di Risoluzione.

§ 10

Legge Applicabile, Foro Competente

- (1) *Legge applicabile:* I Titoli, quanto a forma e contenuto, e tutti i diritti e gli obblighi ad essi relativi, sono disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana.
- (2) *Foro competente:* Nella misura consentita dalla legge, tutte le controversie derivanti da o in relazione alle materie disciplinate dai presenti Termini e Condizioni saranno sottoposte al Tribunale di Milano, Italia.

§ 11

Riconoscimento contrattuale dei poteri di bail-in previsti dalla legge, Rimborso MREL e Condizioni di Riacquisto

- (1) Con l'acquisto dei Titoli, ciascun Titolare riconosce e accetta di essere vincolato dall'esercizio di qualsiasi Potere di Bail-in da parte della Rilevante Autorità di Risoluzione, che possa comportare la svalutazione o l'annullamento, totale o parziale, degli importi dovuti in relazione ai Titoli e/o la conversione, totale o parziale, degli importi dovuti in relazione ai Titoli in azioni ordinarie o altre obbligazioni dell'Emittente o di un'altra persona, anche mediante una Modifica dei presenti Termini e Condizioni volta a dare attuazione all'esercizio, da parte della Rilevante Autorità di Risoluzione, di tale Potere di Bail-in. Ciascun Titolare accetta inoltre che i diritti dei Titolari sono soggetti a, e saranno modificati ove necessario al fine di dare attuazione a, l'esercizio di qualsiasi Potere di Bail-in da parte della Rilevante Autorità di Risoluzione.

Non appena l'Emittente sia informato o riceva comunicazione dalla Rilevante Autorità di Risoluzione dell'effettivo esercizio e della data a partire dalla quale il Potere di Bail-in è efficace rispetto ai Titoli, l'Emittente ne darà senza indugio comunicazione ai Titolari ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali. Eventuali ritardi o omissioni dell'Emittente nel fornire tale comunicazione non pregiudicheranno la validità e l'efficacia del Potere di Bail-in né gli effetti sui Titoli descritti nel presente § 11.

- (2) L'esercizio del Potere di Bail-in da parte della Rilevante Autorità di Risoluzione rispetto ai Titoli non costituirà un evento di inadempimento, ove applicabile, né comporterà per i Titolari il diritto di risolvere i Titoli, e i presenti Termini e Condizioni continueranno ad applicarsi in relazione agli importi di rimborso dovuti rispetto ai Titoli, fatta salva qualsiasi modifica dell'importo delle distribuzioni o di altri pagamenti correnti dovuti, al fine di riflettere la riduzione dell'importo di rimborso dovuto, nonché qualsiasi ulteriore modifica dei presenti Termini e Condizioni che la Rilevante Autorità di Risoluzione possa decidere in conformità alle

leggi e ai regolamenti applicabili relativi alla risoluzione dell'Emittente e/o di entità del Gruppo costituite nel rilevante Stato Membro.

Per "Potere di Bail-in" si intende qualsiasi potere di svalutazione, trasferimento e/o conversione, previsto dalla legge e vigente di volta in volta ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito, relativo o meno a una risoluzione o indipendente da qualsiasi azione di risoluzione, nei confronti di enti creditizi, imprese di investimento e/o entità del Gruppo costituite nel rilevante Stato Membro, in vigore e applicabile nel rilevante Stato Membro all'Emittente o ad altre entità del Gruppo, inclusi (senza limitazione) tali leggi, regolamenti, norme o requisiti attuati, adottati o emanati nell'ambito di qualsiasi direttiva o regolamento dell'Unione Europea del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisca un quadro normativo per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e/o nell'ambito di un regime di risoluzione del rilevante Stato Membro o altrimenti, ai sensi del quale le passività dell'Emittente

e/o di qualsiasi entità del Gruppo possano essere ridotte, annullate e/o convertite in azioni o obbligazioni del debitore o di qualsiasi altra persona.

Per "Gruppo" si intende il Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 della Repubblica Italiana, al numero 02008.1.

Per "Rilevante Autorità di Risoluzione" si intende l'autorità di risoluzione tedesca, l'autorità di risoluzione italiana, il Comitato di Risoluzione Unico (SRB) istituito ai sensi del Regolamento SRM e/o qualsiasi altra autorità legittimata a esercitare o a partecipare all'esercizio di qualsiasi potere di bail-in di volta in volta.

- (3) Qualsiasi rimborso o riacquisto in conformità al § 7 (2) delle Condizioni Generali e al § 9 delle Condizioni Speciali relativo a titoli qualificabili come strumenti di passività ammissibili ai sensi dei Requisiti MREL è subordinato al rispetto, da parte dell'Emittente, di qualsiasi condizione a tale riacquisto prescritta dai Requisiti MREL al momento rilevante, inclusa, se applicabile, la condizione che l'Emittente abbia ottenuto la previa autorizzazione della Rilevante Autorità di Risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del CRR (come modificato), qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) prima o contestualmente a tale richiamo, rimborso, ripagamento o riacquisto (a seconda dei casi), l'Emittente sostituisce i relativi Titoli con strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di qualità pari o superiore, a condizioni sostenibili per la propria capacità reddituale; oppure
- (b) l'Emittente ha dimostrato, a soddisfazione della Rilevante Autorità di Risoluzione, che i propri fondi propri e le passività ammissibili supererebbero, a seguito di tale richiamo, rimborso, ripagamento o riacquisto (a seconda dei casi), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili previsti dal CRR e dalle Direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE per un margine che l'autorità di risoluzione competente, d'intesa con l'autorità competente, ritenga necessario; oppure;
- (c) l'Emittente ha dimostrato, a soddisfazione della Rilevante Autorità di Risoluzione, che la sostituzione parziale o totale dei relativi Titoli con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire il rispetto dei requisiti di fondi propri previsti dal CRR e dalla Direttiva 2013/36/UE ai fini della continuazione dell'autorizzazione, fermo restando in ogni caso il rispetto di eventuali diverse condizioni o requisiti applicabili di volta in volta ai sensi del CRR e delle Direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE.

La Rilevante Autorità di Risoluzione può concedere un'autorizzazione preventiva generale, per un periodo determinato non superiore a un anno, al rimborso o al riacquisto (anche a fini di *market making*) di obbligazioni senior o di obbligazioni non privilegiate (*non-preferred*), entro il limite di un importo prestabilito, subordinatamente a criteri che garantiscano che tale rimborso o riacquisto sia conforme alle condizioni previste dai sotto-paragrafi (a) o (b) del paragrafo precedente.

Per "CRR" si intende il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato.

PARTE B - DATI RELATIVI AL PRODOTTO E AL SOTTOSTANTE

(i "Dati relativi al Prodotto e al Sottostante")

§ 1**Dati del Prodotto**

ISIN:	IT0005734329
WKN:	A2J21F
Numero di Serie:	PI093791
Numero di Tranche:	1

Dati relativi all'Emissione

Prima Data di Negoziazione:	30 settembre 2026
Data di Emissione:	18 novembre 2026
Ammontare Nominale Complessivo della Serie:	Fino a EUR 100.000.000
Valore Nominale:	EUR 1.000,00
Valuta Specificata:	Euro ("EUR")
Siti Web per gli Avvisi:	www.investimenti.unicredit.it e www.borsaitaliana.it
Sito Web dell'Emittente:	www.unicreditgroup.eu
Volume di Emissione della Serie:	Fino a EUR 100.000.000
Volume di Emissione della Tranche:	Fino a EUR 100.000.000
Prezzo di Emissione:	100% del Valore Nominale

Dati Specifici

Dati del Prodotto Rettificabili:	K _i (iniziale)
Componenti del Paniere:	EURO STOXX® Utilities (Price) Index (EUR) (1), EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) (2)
Data di Esercizio:	11 novembre 2032
Data di Scadenza:	18 novembre 2032
Data di Pagamento Finale:	18 novembre 2032
Data di Osservazione Finale:	11 novembre 2032
Data di Osservazione Iniziale:	18 novembre 2026
Tasso di Interesse:	3,00% annuo, pagabile posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi.
Data di Decorrenza degli Interessi:	18 novembre 2026
Data di Fine Interessi:	18 novembre 2031
Date di Pagamento degli Interessi:	18 novembre 2027, 20 novembre 2028, 19 novembre 2029, 18 novembre 2030 e 18 novembre 2031
Importo Minimo:	EUR 1.000,00
Importo Massimo:	EUR 1.210,00
Prezzo di Riferimento:	Prezzo di chiusura (1), Prezzo di chiusura (2)

Dati del Prodotto Rettificabili:	K _i (iniziale)
Ponderazione _i (W _i):	50,00% (1), 50,00% (2)

§ 2

Dati relativi al Sottostante

i	Componente del Paniere _i	Reuters / Bloomberg	Valuta del Componente del Paniere _i	Amministratore del Benchmark Registrato _i	Sponsor dell'Indice _i	Agente di Calcolo dell'Indice _i	Sito Web _i
1	EURO STOXX® Utilities (Price) Index (EUR) (ISIN EU0009658582)	.SX6E / SX6E Index	EUR	sì	STOXX Limited	STOXX Limited	www.stoxx.com
2	EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) (ISIN EU0009658426)	.SX7E / SX7E Index	EUR	sì	STOXX Limited	STOXX Limited	www.stoxx.com

Per ulteriori informazioni sull'andamento passato e futuro del relativo Componente del Paniere_i e sulla sua volatilità, si rinvia al Sito Web indicato nella tabella (o a qualsiasi pagina successiva).

PARTE C - CONDIZIONI SPECIALI DEI TITOLI

(le "Condizioni Speciali")

§ 1

Definizioni

"**Dati del Prodotto Rettificabili**" indica i Dati del Prodotto Rettificabili come specificati al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"**Evento di Rettifica**" indica, con riferimento a un Componente del Paniere, ciascuno dei seguenti eventi:

- (a) il verificarsi di un Evento di Sostituzione dell'Indice;
- (b) qualsiasi evento economicamente equivalente all'evento sopra menzionato con riguardo alle sue conseguenze sul relativo Componente del Paniere; l'Agente di Calcolo determinerà se tale circostanza ricorra, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

"**Ammontare Nominale Complessivo**" indica l'Ammontare Nominale Complessivo della Serie come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"**Giorno Bancario**" indica ciascun giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui il Sistema di Compensazione e il sistema di regolamento lordo in tempo reale gestito dall'Eurosistema (o qualsiasi fornitore successivo di tale sistema) ("**T2**") sono aperti per operare.

"**Componente del Paniere**" indica il rispettivo indice come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante (e collettivamente i "**Componenti del Paniere**").

"**Agente di Calcolo**" indica l'Agente di Calcolo come specificato al § 2 (2) delle Condizioni Generali.

"**Importo di Calcolo**" indica il Valore Nominale dei Titoli.

"**Data di Calcolo**" indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere, ciascun giorno in cui il rispettivo Prezzo di Riferimento è pubblicato dal rispettivo Sponsor dell'Indice o dall'Agente di Calcolo dell'Indice, a seconda dei casi.

"**Periodo di Calcolo**" indica ciascun Periodo di Interesse.

"**Cambiamento della Legge**" indica che, a causa di:

- (a) l'entrata in vigore di modifiche normative o regolamentari (incluse, senza limitazione, le leggi fiscali o le disposizioni relative ai mercati dei capitali); oppure
- (b) un cambiamento nella giurisprudenza rilevante o nella prassi amministrativa (incluse, senza limitazione, le prassi amministrative delle autorità fiscali o di vigilanza finanziaria),

qualora tali modifiche entrino in vigore successivamente alla Prima Data di Negoziazione dei Titoli, la detenzione, l'acquisizione o la vendita del relativo Componente del Paniere o di attività necessarie per coprire i rischi di prezzo o altri rischi relativi ai propri obblighi derivanti dai Titoli, sia o divenga, in tutto o in parte, illegale per l'Emittente.

L'Agente di Calcolo determinerà se tale circostanza ricorra, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

"**Sistema di Liquidazione**" indica, con riferimento a un Componente del Paniere, il principale sistema di liquidazione domestico abitualmente utilizzato per regolare le operazioni relative al rispettivo Componente del Paniere o ai suoi componenti; tale sistema sarà determinato dall'Agente di Calcolo, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

"**Giorno Lavorativo del Sistema di Liquidazione**" indica, con riferimento a un Sistema di Liquidazione, qualsiasi giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) in cui il Sistema di Liquidazione è aperto per l'accettazione e l'esecuzione di istruzioni di regolamento.

"**Sistema di Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano, Italia ("Monte Titoli").

"**Evento di Conversione**" indica, con riferimento a un Componente del Paniere, l'Evento di Sostituzione dell'Indice e il Cambiamento della Legge.

"**Base di Calcolo dei Giorni**" indica la Base di Calcolo dei Giorni come specificata al § 2 (5) delle Condizioni Speciali.

"Valuta del relativo Componente del Paniere:" indica, con riferimento al Componente del Paniere, la Valuta del relativo Componente del Paniere, come specificata al § 2 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Borsa Future di Riferimento:" indica, con riferimento al Componente del Paniere, la borsa future in cui i relativi derivati del relativo Componente del Paniere, o – qualora i derivati sul relativo Componente del Paniere, non siano negoziati – i suoi componenti (i **"Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere"**) sono negoziati con la maggiore liquidità; tale borsa future sarà determinata dall'Agente di Calcolo, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

In caso di variazione sostanziale delle condizioni di mercato presso la Borsa Future di Riferimento, quale la cessazione definitiva della quotazione dei Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere, presso la Borsa Future di Riferimento, ovvero una considerevole restrizione del numero o della liquidità, essa sarà sostituita, quale Borsa Future di Riferimento, da un'altra borsa future che offra una negoziazione adeguatamente liquida dei Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere (la **"Borsa Future Sostitutiva"**); tale borsa future sarà determinata dall'Agente di Calcolo, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede. In caso di tale sostituzione, qualsiasi riferimento alla Borsa Future di Riferimento, nei presenti Termini e Condizioni si intenderà riferito alla Borsa Future Sostitutiva.

"Data di Esercizio" indica la Data di Esercizio come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Data di Scadenza" indica la Data di Scadenza come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Data di Pagamento Finale" indica la Data di Pagamento Finale come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Prima Data di Negoziazione" indica la Prima Data di Negoziazione come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo" indica che, qualora, con riferimento a una Data di Pagamento, la rispettiva Data di Pagamento non sia un Giorno Bancario, i Titolari non avranno diritto al pagamento fino al successivo Giorno Bancario.

"Agente di Calcolo dell'Indice" indica l'Agente di Calcolo dell'Indice come specificato al § 2 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Evento di Conversione dell'Indice" indica, con riferimento a un Componente del Paniere, ciascuno dei seguenti eventi:

- (a) si è verificato un Evento di Sostituzione dell'Indice e non è disponibile, o non può essere determinato, alcun idoneo Componente del Paniere Sostitutivo; l'Agente di Calcolo determinerà se tale circostanza ricorra, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede;
- (b) la rispettiva Borsa Future di Riferimento, cessa anticipatamente la negoziazione dei Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere, ivi negoziati.

"Evento di Sostituzione dell'Indice" indica, con riferimento a un Componente del Paniere, ciascuno dei seguenti eventi:

- (a) modifiche al concetto di indice rilevante o al metodo di calcolo del Componente del Paniere, che comportino che il nuovo concetto di indice o il nuovo metodo di calcolo del Componente del Paniere non sia più economicamente equivalente al concetto di indice o al metodo di calcolo originario del Componente del Paniere; l'Agente di Calcolo determinerà se tale circostanza ricorra, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede;
- (b) il calcolo o la pubblicazione del Componente del Paniere sono interrotti in modo indefinito o permanente, ovvero sostituiti da un altro indice;
- (c) il calcolo o la pubblicazione del Componente del Paniere non avvengono più nella rispettiva Valuta del Componente del Paniere;
- (d) a causa di circostanze non imputabili all'Emittente, l'Emittente non è più autorizzato a utilizzare il Componente del Paniere quale base per i calcoli o, rispettivamente, le specificazioni dell'Agente di Calcolo descritte nei presenti Termini e Condizioni; ciò si applica anche in caso di cessazione della licenza d'uso del Componente del Paniere; a causa di un aumento inaccettabile dei costi di licenza.

"Sponsor dell'Indice:" indica, con riferimento al Componente del Paniere, lo Sponsor dell'Indice, come specificato al § 2 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Data di Emissione" indica la Data di Emissione come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Importo degli Interessi" indica l'Importo degli Interessi come specificato al § 2 (3) delle Condizioni Speciali.

"Data di Decorrenza degli Interessi" indica la Data di Decorrenza degli Interessi come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Data di Fine Interessi" indica la Data di Fine Interessi come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Data di Pagamento degli Interessi" indica ciascuna Data di Pagamento degli Interessi come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante. L'ultima Data di Pagamento degli Interessi coincide con la Data di Fine Interessi.

"Periodo di Interesse" indica il rispettivo periodo dalla Data di Decorrenza degli Interessi (inclusa) alla prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) e da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) alla rispettiva Data di Pagamento degli Interessi successiva (esclusa). L'ultimo Periodo di Interesse termina alla Data di Fine Interessi (esclusa).

"Tasso di Interesse" indica il Tasso di Interesse come specificato al § 2 (2) delle Condizioni Speciali.

"K_i (finale)" indica, con riferimento al Componente del Paniere_i, il Prezzo di Riferimento_i alla Data di Osservazione Finale.

"K_i (iniziale)" indica, con riferimento al Componente del Paniere_i, K_i (iniziale) come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Evento Perturbativo di Mercato" indica, con riferimento a un Componente del Paniere_i, ciascuno dei seguenti eventi:

- (a) la mancata apertura della rispettiva Borsa Rilevante_i o della rispettiva Borsa Future di Riferimento_i alla negoziazione in un giorno di negoziazione programmato durante le relative sessioni di negoziazione ordinarie;
- (b) la sospensione o la restrizione della negoziazione di uno o più componenti del Componente del Paniere_i sulla rispettiva Borsa Rilevante_i, ovvero della negoziazione dei Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere_i sulla rispettiva Borsa Future di Riferimento_i durante le relative sessioni di negoziazione ordinarie;
- (c) la restrizione della generale capacità degli operatori di mercato di concludere operazioni su, o di ottenere prezzi di mercato per, uno o più componenti del Componente del Paniere_i sulla rispettiva Borsa Rilevante_i, ovvero di concludere operazioni su, o di ottenere prezzi di mercato per, i Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere_i sulla rispettiva Borsa Future di Riferimento durante le normali ore di negoziazione;
- (d) una chiusura anticipata della negoziazione da parte della rispettiva Borsa Rilevante_i o della rispettiva Borsa Future di Riferimento_i rispetto all'orario di chiusura programmato, salvo che tale chiusura anticipata sia annunciata dalla rispettiva Borsa Rilevante_i o dalla rispettiva Borsa Future di Riferimento_i non oltre un'ora prima della più prossima delle seguenti date:
 - (i) l'effettiva chiusura della negoziazione presso la rispettiva Borsa Rilevante_i o la rispettiva Borsa Future di Riferimento_i in tale giorno; e
 - (ii) l'effettivo ultimo momento utile per l'inserimento di ordini nel sistema della rispettiva Borsa Rilevante_i o della rispettiva Borsa Future di Riferimento_i in tale giorno;
- (e) la sospensione, il mancato calcolo o la mancata pubblicazione del calcolo del Componente del Paniere_i a seguito di una decisione del rispettivo Sponsor dell'Indice_i o del rispettivo Agente di Calcolo dell'Indice_i;

nella misura in cui tale Evento Perturbativo di Mercato sia rilevante; l'Agente di Calcolo determinerà se tale circostanza ricorra, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

"Importo Massimo" indica l'Importo Massimo come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Importo Minimo" indica l'Importo Minimo come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"N" indica il numero di Componenti del Paniere come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Valore Nominale" indica la Base di Calcolo come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Data di Osservazione" indica ciascuna delle seguenti Date di Osservazione:

"Data di Osservazione Finale" indica ciascuna delle Date di Osservazione Finale specificate al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante. Qualora una Data di Osservazione Finale non sia una Data di Calcolo per uno o più Componenti del Paniere, il Giorno Bancario immediatamente successivo che sia una Data di Calcolo costituirà la rispettiva Data di Osservazione Finale per tutti i Componenti del Paniere. Qualora l'ultima Data di Osservazione Finale non sia una Data di Calcolo, la Data di Pagamento Finale sarà posticipata di conseguenza. Non sarà dovuto alcun interesse a seguito di tale posticipazione.

"Data di Osservazione Iniziale" indica la Data di Osservazione Iniziale come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante. Qualora la Data di Osservazione Iniziale non sia una Data di Calcolo per uno o alcuni Componenti del Paniere, il Giorno Bancario immediatamente successivo che sia una Data di Calcolo costituirà la Data di Osservazione Iniziale per tutti i Componenti del Paniere.

"Data di Pagamento" indica la data di scadenza per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi dei Titoli.

"Performance del Componente del Paniere_i (finale)" indica la performance del Componente del Paniere_i (finale) secondo la seguente formula:

Performance del Componente del Paniere_i (finale) = K_i (finale) / K_i (iniziale)

"Performance del Sottostante (finale)" indica la Performance del Sottostante (finale) secondo la seguente formula:

Performance del Sottostante (finale) =

$$\sum_{i=1}^N (\text{Performance of the Basket Component}_i \text{ (final)} \times W_i)$$

"Agente Principale per il Pagamento" indica l'Agente Principale per il Pagamento come specificato al § 2 (1) delle Condizioni Generali.

"Importo di Rimborso" indica l'Importo di Rimborso calcolato o, rispettivamente, specificato dall'Agente di Calcolo ai sensi del § 4 delle Condizioni Speciali.

"Prezzo di Riferimento_i" indica, con riferimento al Componente del Paniere_i, il Prezzo di Riferimento_i del Componente del Paniere_i come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Amministratore del Benchmark Registrato" indica, con riferimento al Componente del Paniere_i, che il Componente del Paniere_i è amministrato da un amministratore iscritto in un registro ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**Regolamento Benchmark**"), come specificato al § 2 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"Borsa Rilevante_i" indica, con riferimento al Componente del Paniere_i, la borsa presso la quale sono negoziati i componenti del Componente del Paniere_i; tale borsa sarà determinata dall'Agente di Calcolo, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede, in base alla loro liquidità.

In caso di variazione sostanziale delle condizioni di mercato presso la rispettiva Borsa Rilevante_i, quale la cessazione definitiva della quotazione dei componenti del Componente del Paniere_i presso la rispettiva Borsa Rilevante_i; e la quotazione presso una diversa borsa valori, ovvero una considerevole restrizione della liquidità, la Borsa Rilevante_i sarà sostituita, quale rispettiva Borsa Rilevante_i, da un'altra borsa che offra una negoziazione soddisfacentemente liquida dei componenti del Componente del Paniere_i (la "**Borsa Sostitutiva**"); tale borsa sarà determinata dall'Agente di Calcolo, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede. In caso di tale sostituzione, qualsiasi riferimento alla rispettiva Borsa Rilevante_i nei presenti Termini e Condizioni si intenderà riferito alla Borsa Sostitutiva.

"Performance Rilevante (finale)" Performance del Componente del Paniere_i (finale).

"**Importo di Rimborso Opzionale**" indica il Valore Nominale.

"**Titolare**" indica il titolare di un Titolo.

"**Ciclo di Regolamento**" indica, con riferimento a un Componente del Paniere, il periodo di Giorni Lavorativi del Sistema di Liquidazione successivo a un'operazione sulla rispettiva Borsa Rilevantei relativa ai componenti del relativo Componente del Paniere, durante il quale il regolamento avviene abitualmente secondo le regole di tale Borsa Rilevantei.

"**Valuta Specificata**" indica la Valuta Specificata come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"**Termini e Condizioni**" indica i termini e le condizioni dei presenti Titoli, come stabiliti nelle Condizioni Generali (Parte A), nei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante (Parte B) e nelle Condizioni Speciali (Parte C).

"**Sottostante**" indica un paniere composto dai Componenti del Paniere.

"**Siti Web per gli Avvisi**" indica il/i Sito/i Web per gli Avvisi come specificato/i al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"**Sito Web dell'Emittente**" indica il/i Sito/i Web dell'Emittente come specificato/i al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

"**Ponderazione: (W_i)**" (con i = 1, ..., N) indica la ponderazione del Componente del Paniere, come specificata al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.

§ 2

Interessi

Interessi: I Titoli maturano interessi sul loro Valore Nominale per ciascun Periodo di Interesse al Tasso di Interesse.

- (1) *Tasso di Interesse:* Per "**Tasso di Interesse**" si intende, con riferimento a un Periodo di Interesse, il Tasso di Interesse come specificato al § 1 dei Dati relativi al Prodotto e al Sottostante.
- (2) *Importo degli Interessi:* L'"**Importo degli Interessi**" sarà calcolato moltiplicando il Tasso di Interesse per il Valore Nominale e per la Base di Calcolo dei Giorni.

L'Importo degli Interessi diviene esigibile per il pagamento nella Valuta Specificata alla relativa Data di Pagamento degli Interessi, in conformità alle disposizioni del § 6 delle Condizioni Speciali.

- (3) *Base di Calcolo dei Giorni:* Per "**Base di Calcolo dei Giorni**", ai fini del calcolo dell'Importo degli Interessi per un Periodo di Calcolo, si intende:

30E/360 in conformità all'ISDA 2006, calcolata come il numero di giorni del Periodo di Calcolo diviso per 360, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Day Count Fraction} = \frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

Dove:

"**Y₁**" è l'anno, espresso in cifre, in cui ricade il primo giorno del Periodo di Calcolo;

"**Y₂**" è l'anno, espresso in cifre, in cui ricade il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno incluso nel Periodo di Calcolo;

"**M₁**" è il mese solare, espresso in cifre, in cui ricade il primo giorno del Periodo di Calcolo;

"**M₂**" è il mese solare, espresso in cifre, in cui ricade il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno incluso nel Periodo di Calcolo;

"D₁" è il primo giorno solare, espresso in cifre, del Periodo di Calcolo, salvo che tale numero sia 31, nel qual caso D₁ sarà pari a 30; e

"D₂" è il giorno solare, espresso in cifre, immediatamente successivo all'ultimo giorno incluso nel Periodo di Calcolo, salvo che tale numero sia 31, nel qual caso D₂ sarà pari a 30.

§ 3

Rimborso

Rimborso: I Titoli saranno rimborsati a seguito di esercizio automatico alla Data di Esercizio, mediante pagamento dell'Importo di Rimborso alla Data di Pagamento Finale, in conformità alle disposizioni del § 6 delle Condizioni Speciali.

I Titoli si intenderanno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio.

§ 4

Importo di Rimborso

Importo di Rimborso: L'Importo di Rimborso corrisponde a un importo nella Valuta Specificata, calcolato o specificato dall'Agente di Calcolo come segue:

Importo di Rimborso = Importo di Calcolo x Performance Rilevante (finale)

Tuttavia, l'Importo di Rimborso non potrà essere inferiore all'Importo Minimo né superiore all'Importo Massimo.

§ 5

Diritto di Conversione dell'Emittente

Diritto di Conversione dell'Emittente: Al verificarsi di un Evento di Conversione, i Titoli saranno rimborsati all'Importo di Regolamento alla Data di Pagamento Finale.

L'"**Importo di Regolamento**" sarà pari al valore di mercato dei Titoli, maggiorato degli interessi maturati per il periodo fino alla Data di Pagamento Finale, al tasso di mercato a cui vengono negoziate, in tale momento, le passività dell'Emittente con la medesima durata residua dei Titoli, entro dieci Giorni Bancari successivi al verificarsi dell'Evento di Conversione; esso sarà determinato dall'Agente di Calcolo, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede. Il valore equo di mercato, come calcolato dall'Agente di Calcolo, è determinato in base al profilo di rimborso dei Titoli, che deve essere rettificato tenendo conto dei seguenti parametri al primo Giorno Bancario precedente l'entrata in vigore della conversione: il prezzo dei Componenti del Paniere, il tempo residuo alla scadenza, la volatilità, i dividendi (se applicabile), il tasso di interesse corrente, nonché il rischio di controparte e qualsiasi altro parametro di mercato rilevante che possa influenzare il valore dei Titoli. Tuttavia, l'Importo di Regolamento non potrà essere inferiore all'Importo Minimo. Qualora non sia possibile determinare il valore di mercato dei Titoli, l'Importo di Regolamento corrisponderà all'Importo Minimo. L'Importo di Regolamento sarà notificato ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali.

Il diritto al pagamento di qualsiasi Importo Condizionato Aggiuntivo (m) cessa di esistere in relazione a tutte le Date di Pagamento dell'Importo Condizionato Aggiuntivo (m) successive al verificarsi di un Evento di Conversione.

L'Importo di Regolamento sarà pagato in conformità alle disposizioni del § 6 delle Condizioni Speciali.

§ 6

Pagamenti

- (1) *Arrotondamento:* Gli importi pagabili ai sensi dei presenti Termini e Condizioni saranno arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo di EUR più vicino, con arrotondamento per eccesso in caso di EUR 0,005.
- (2) *Convenzione relativa ai giorni lavorativi:* Qualora una Data di Pagamento non sia un Giorno Bancario, si applicherà la Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo. I Titolari non avranno diritto ad ulteriori interessi o ad altri pagamenti in relazione a tale ritardo.

- (3) *Modalità di pagamento, liberazione:* Tutti i pagamenti saranno effettuati all'Agente Principale per il Pagamento. L'Agente Principale per il Pagamento corrisponderà gli importi dovuti al Sistema di Compensazione, affinché siano accreditati sui rispettivi conti delle banche depositarie e trasferiti ai Titolari. Il pagamento al Sistema di Compensazione libererà l'Emittente dai propri obblighi derivanti dai Titoli nella misura di tale pagamento.
- (4) *Interessi di mora:* Qualora l'Emittente non effettui i pagamenti dovuti ai sensi dei Titoli alla relativa scadenza, l'importo dovuto maturerà interessi sulla base del saggio degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile, fatte salve eventuali altre disposizioni inderogabili di legge italiana. Tale maturazione di interessi decorre dal giorno successivo alla scadenza di tale pagamento (incluso) e termina alla data di effettivo pagamento (inclusa).

§ 7

Perturbazioni di Mercato

- (1) *Posticipazione:* Fatte salve le disposizioni del § 8 delle Condizioni Speciali, qualora, con riferimento a un Componente del Paniere, si verifichi un Evento Perturbativo di Mercato in una Data di Osservazione, la relativa Data di Osservazione sarà posticipata per tutti i Componenti del Paniere alla successiva Data di Calcolo per il relativo Componente del Paniere, in cui l'Evento Perturbativo di Mercato non sussista più.

Qualsiasi Data di Pagamento relativa a tale Data di Osservazione sarà posticipata, ove applicabile. Non sarà dovuto alcun interesse a seguito di tale posticipazione.

- (2) *Valutazione discrezionale:* Qualora l'Evento Perturbativo di Mercato persista per più di 8 Giorni Bancari consecutivi, l'Agente di Calcolo determinerà, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede, il rispettivo Prezzo di Riferimento, necessario per i calcoli o, rispettivamente, le specificazioni descritte nei presenti Termini e Condizioni. Tale Prezzo di Riferimento, sarà determinato in conformità alle condizioni di mercato prevalenti alle ore 10:00 (ora locale di Milano) del nono Giorno Bancario.

Qualora, entro tali 8 Giorni Bancari, i Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere, ivi negoziati scadano e vengano regolati sulla rispettiva Borsa Future di Riferimento, il prezzo di regolamento stabilito dalla rispettiva Borsa Future di Riferimento, per i Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere, ivi negoziati sarà preso in considerazione ai fini dei calcoli o, rispettivamente, delle specificazioni descritte nei presenti Termini e Condizioni. In tal caso, la data di scadenza di tali Derivati Collegati al Sottostante del relativo Componente del Paniere, costituisce la rispettiva Data di Osservazione.

§ 8

Rettifiche, Tipo di Rettifica, Nuovo Sponsor dell'Indice e Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice, Specificazione Sostitutiva, Comunicazioni

- (1) *Rettifiche:* Qualora, con riferimento a un Componente del Paniere, si verifichi un Evento di Rettifica, l'Agente di Calcolo è autorizzato a rettificare i presenti Termini e Condizioni (la "**Rettifica**"); l'Agente di Calcolo determinerà se procedere a una Rettifica, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

L'obiettivo della Rettifica è tenere adeguatamente conto dell'impatto economico della circostanza che ha determinato l'Evento di Rettifica, in modo che le caratteristiche economiche dei Titoli rimangano quanto più possibile invariate, tenendo conto degli interessi dei Titolari nonché dell'Emittente (l'**"Obiettivo della Rettifica"**). Non può essere escluso un successivo effetto negativo sul valore dei Titoli derivante dalla Rettifica.

L'Agente di Calcolo determina tutte le Rettifiche ai sensi del presente § 8, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede, tenendo conto dell'Obiettivo della Rettifica. Esso procederà a una Rettifica solo se tale Rettifica sia ragionevole sia per i Titolari sia per l'Emittente; l'Agente di Calcolo determinerà se tale circostanza ricorra, agendo in conformità alla prassi di mercato rilevante e in buona fede.

- (2) *Tipo di Rettifica:* Nel contesto di una Rettifica, l'Agente di Calcolo può in particolare adottare la seguente misura, in conformità al paragrafo (1) che precede:

Sostituzione del Componente del Paniere: In caso di Evento di Sostituzione dell'Indice, l'Agente di Calcolo può sostituire il relativo Componente del Paniere con un Componente del Paniere Sostitutivo e, ove necessario, ridefinire i Dati del Prodotto Rettificabili. Come "**Componente del Paniere Sostitutivo**" può essere considerato un altro indice comparabile all'indice originario con riguardo ai costituenti rappresentati, alla considerazione dei rendimenti e delle distribuzioni dei costituenti inclusi nell'indice (ad esempio i

dividendi) e, ove applicabile, alle commissioni e ai costi inclusi nell'indice. Qualora l'Agente di Calcolo designi un Componente del Paniere Sostitutivo, a decorrere dalla Data di Rettifica (come definita al successivo paragrafo (5)), ogni riferimento al rispettivo Componente del Paniere; nei presenti Termini e Condizioni si intenderà riferito al Componente del Paniere Sostitutivo, salvo che il contesto richieda diversamente.

- (3) *Nuovo Sponsor dell'Indice e Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice:* Qualora un Componente del Paniere; non sia più determinato dal rispettivo Sponsor dell'Indice; bensì da un'altra persona, società o istituzione (il **"Nuovo Sponsor dell'Indice"**), tutti i calcoli o, rispettivamente, le specificazioni descritte nei presenti Termini e Condizioni avverranno sulla base del rispettivo Componente del Paniere; come determinato dal Nuovo Sponsor dell'Indice. In tal caso, qualsiasi riferimento allo Sponsor dell'Indice; sostituito nei presenti Termini e Condizioni si intenderà riferito al Nuovo Sponsor dell'Indice.

Qualora il rispettivo Componente del Paniere; non sia più calcolato dall'Agente di Calcolo dell'Indice; bensì da un'altra persona, società o istituzione (il **"Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice"**), tutti i calcoli o, rispettivamente, le specificazioni descritte nei presenti Termini e Condizioni avverranno sulla base del rispettivo Componente del Paniere; come calcolato dal Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice. In tal caso, qualsiasi riferimento all'Agente di Calcolo dell'Indice; sostituito nei presenti Termini e Condizioni si intenderà riferito al Nuovo Agente di Calcolo dell'Indice.

- (4) *Specificazione Sostitutiva:* Qualora un prezzo pubblicato di un Componente del Paniere; come richiesto ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, sia successivamente corretto e la correzione (il **"Valore Corretto"**) venga pubblicata dal rispettivo Sponsor dell'Indice; o dall'Agente di Calcolo dell'Indice; a seconda dei casi, successivamente alla pubblicazione originaria, ma comunque entro un Ciclo di Regolamentoi, l'Agente di Calcolo comunicherà senza indebito ritardo all'Emittente il Valore Corretto e specificherà e pubblicherà nuovamente, ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali, il rispettivo valore utilizzando il Valore Corretto (la **"Specificazione Sostitutiva"**).

- (5) *Comunicazioni:* Tutte le Rettifiche descritte nel presente § 8 ed effettuate dall'Agente di Calcolo, nonché l'indicazione del momento della prima applicazione (la **"Data di Rettifica"**), avvengono mediante comunicazione ai Titolari ai sensi del § 6 delle Condizioni Generali. Si rinvia a tal riguardo alle suddette comunicazioni.

§ 9

Rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente

- (1) I Titoli possono essere rimborsati anticipatamente in qualsiasi momento, interamente ma non parzialmente, a discrezione dell'Emittente, al verificarsi di un Evento di Disqualificazione MREL, ma fermo restando il rispetto dei Requisiti MREL allora applicabili (inclusi, senza limitazione, le condizioni di cui al § 11 (3) delle Condizioni Generali), con un preavviso non superiore a 60 giorni né inferiore a 30 giorni rispetto a tale rimborso anticipato, al rispettivo Importo di Rimborso Opzionale, in conformità ai Requisiti MREL.

Per **"Requisiti MREL"** si intendono le leggi, i regolamenti, i requisiti, le linee guida, le norme, gli standard e le politiche relativi ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili applicabili all'Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta (incluse eventuali disposizioni transitorie o di grandfathering applicabili), compresi, senza limitare la portata generale di quanto precede, eventuali atti delegati o di esecuzione (quali le norme tecniche di regolamentazione) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linea guida, norma, standard e politica relativi ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili adottati dalla Repubblica Federale di Germania o dalla Repubblica Italiana, da una rilevante autorità di risoluzione o dall'Autorità Bancaria Europea di volta in volta (indipendentemente dal fatto che tali requisiti, linee guida o politiche siano applicati in generale o specificamente all'Emittente e/o al Gruppo), come tali leggi, regolamenti, requisiti, linee guida, norme, standard, politiche o interpretazioni precedenti possano essere di volta in volta modificati, integrati, sostituiti o rimpiazzati.

Per **"Evento di Disqualificazione MREL"** si intende che, in qualsiasi momento, tutta o parte della Serie di Titoli sia o sarà esclusa, in tutto o in parte, dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, a condizione che: (a) l'esclusione di una Serie di tali Titoli dai Requisiti MREL a causa del fatto che la durata residua di tali Titoli sia inferiore a qualsiasi periodo ivi prescritto, non costituisce un Evento di Disqualificazione MREL; (b) l'esclusione di tutta o parte di una Serie di Titoli a causa dell'insufficiente margine disponibile per tali Titoli nell'ambito di un'eccezione prescritta rispetto ai requisiti generali altrimenti applicabili per le passività ammissibili, non costituisce un Evento di Disqualificazione MREL; e (c) l'esclusione di tutta o parte di una Serie di Titoli a seguito dell'acquisto di tali Titoli da parte o per conto dell'Emittente, ovvero a seguito di un acquisto finanziato direttamente o indirettamente dall'Emittente, non costituisce un Evento di Disqualificazione MREL.

- (2) L'Importo di Rimborso Opzionale sarà pagato in conformità alle disposizioni del § 6 delle Condizioni Speciali.
- (3) Qualsiasi avviso ai sensi del presente paragrafo (3) sarà effettuato mediante comunicazione in conformità al § 6 delle Condizioni Generali. Tale avviso sarà irrevocabile, dovrà specificare la data fissata per il rimborso e dovrà contenere una dichiarazione secondo cui il rimborso è effettuato in conformità al presente § 9.